



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - ☎ 041/469460

P.I.01654230273

C.F. 90000660275

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

**Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE -
ATTRIBUZIONE DELEGHE.**

DECRETO N. 7 DEL 19-06-2018.

IL SINDACO

Premesso che in data 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pianiga;

Dato atto che con la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, avvenuta in data 11/6/2018, ha avuto formalmente inizio il nuovo mandato amministrativo del Comune e pertanto occorre procedere, tra l'altro, nei termini previsti dalla vigente normativa, alla nomina della nuova Giunta Comunale;

Visto l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta comunale tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alle elezioni;

Visto l'art. 2, comma 185 della Legge n. 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), come modificato dalla Legge n. 42 del 26/3/2010, ai sensi del quale il numero massimo degli Assessori è determinato in misura pari ad un quarto del numero dei Consiglieri comunali, computando il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore, e pertanto – sul Comune di Pianiga - in numero di cinque;

Visto inoltre l'art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, con il quale si dispone che *“Nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*;

Vista altresì la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24/04/2014, interpretativa della dianzi citata disposizione normativa, nella quale è stato chiarito che nel calcolo degli assessori va incluso anche il Sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere;

Ribadito, pertanto, che alla luce delle disposizioni surrichiamate, la Giunta Comunale di Pianiga può essere composta nel numero massimo di **cinque** assessori, dei quali **almeno due** di sesso maschile o femminile;

Considerato che lo Statuto comunale non fissa il numero puntuale di assessori da cui deve essere composta la Giunta Comunale, limitandosi a prevedere, all'art. 17, comma 1, che essa

“è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla Legge, nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne”;

Atteso, dunque, che il predetto Statuto demanda alla discrezionalità del Sindaco la determinazione puntuale del numero di assessori di cui si compone la Giunta, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge e del principio di pari opportunità tra donne e uomini;

Ritenuto di definire nel numero di **cinque** il numero di assessori, incluso il Vicesindaco, che andranno a comporre la Giunta comunale di Pianiga per il mandato amministrativo appena iniziato;

Richiamato, altresì, l’art. 17, comma 2 dello Statuto comunale, il quale, alla luce della previsione contenuta nell’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che nel comune di Pianiga oltre ai consiglieri comunali possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

Ritenuto di nominare i componenti della Giunta Comunale esclusivamente tra i consiglieri comunali neoeletti;

Visto l’art. 64, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti, quale è Pianiga, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per cui la carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale;

Sentiti gli interessati ed acquisita da parte loro la disponibilità ad accettare l’incarico in questione;

Esaminate le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, che precludono la nomina ad assessore, previste dalla vigente normativa, in particolare dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nel D.lgs. 235/2012 e nel D.lgs. 39/2013;

Accertato il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori da nominare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli stessi;

Per quanto sopra,

DECRETA

1 - Di nominare componentidella GiuntaComunale di Pianiga i Sigg.ri di seguito individuati attribuendo a ciascunodi loro le deleghe nelle materie indicate a fianco del loro nome:

LEVORATO ANDREINA	SERVIZI SOCIALI
CALZAVARA MASSIMO	LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE
GUERRA SIMONE	AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SPORT

CAZZAGON CHIARA	CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE DELLA FAMIGLIA
SORATO PIERGIOVANNI	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

2 - Di nominare Vicesindaco, tra i sopracitati Assessori, la Sig.ra Levorato Andreina;

3 - Di precisare che permangono in capo al sottoscritto Sindaco tutte le materie non elencate nel quadro innanzi riportato, fatto salvo l'ulteriore successivo utilizzo del potere di delega.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati, che sottoscriveranno per accettazione, e pubblicato nell'Albo on line del comune di Pianiga, nonché reso pubblico attraverso gli organi di informazione e trasmesso al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva all'elezione.

Il presente decreto è pubblicato all'Albo online, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO

ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa